

12311/09

S

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. \_\_\_\_\_  
Rep. 17809 <sup>DIRITTO</sup> <sub>NON</sub> <sub>IN</sub> <sub>SC</sub> <sub>CC</sub>

Il Tribunale di Napoli XI sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei  
seguenti giudici:

- Dott. Amedeo Ghionni                      Presidente
- Dott. Dario Raffone                      Giudice
- Dott. Paolo Mariani                      Giudice relatore

*M. GARRAN  
CROCCO  
2 / ANNOTI*

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**IL CASO.it**

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 23165/2006 del Ruolo Generale degli affari contenziosi  
avente ad oggetto: risoluzione e/o annullamento di atto di acquisto titoli obbligazionari,  
restituzione somme e risarcimento danni

**TRA**

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Motti, elettivamente domiciliato  
in Napoli alla via Toledo 116 presso lo studio dell'avv. ██████████

*U. A. Qu  
Ricelli  
32*

**ATTORE** *ANNO*

**E**

Banca ████████ Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████ e ██████████  
██████████ del foro di Torino e ██████████ del foro di Napoli, presso  
quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli alla via Mariano d'Ayala 81

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI:** come da rispettive istanze e memorie depositate ex artt. 8 e 10 D.Lgs.  
05/03.

**Ragioni in fatto e diritto della decisione**

La domande principali dell'attore di risoluzione per inadempimento del negozio di acquisto  
di quote obbligazionarie Cirio Finance SA 7,5% scadenza 03.11.2002, restituzione della

*[Handwritten signature]*

somma investita di € 49.885,60 ovvero risarcimento del danno e riconoscimento degli interessi legali dalle date di regolamento al soddisfo sono fondate e vanno accolte per i motivi di seguito esposti.

### **IL CASO.it**

Va al riguardo preliminarmente rilevato che, secondo una ormai consolidata giurisprudenza anche di legittimità, se la violazione degli obblighi di informazione non dà vita a vizi genetici del negozio (nullità o annullabilità), sicuramente determina una responsabilità negoziale della Banca, responsabilità peraltro presunta ai sensi dell'art. 23 comma 6 TUF, che pone in capo alla Banca l'onere di provare di avere assolto agli obblighi informativi posti a suo carico.

Al riguardo va sottolineato, in sintesi, che dagli artt. da 21 a 29 TUF e dalle norme attuative del Regolamento Consob 11522/1998 emergono i seguenti obblighi informativi a carico dell'intermediario finanziario: 1. quello di "informarsi" sulla propensione al rischio del cliente (artt. 21 comma 1 lett. b) TUF, art. 28 comma 1 lett. a) Regolamento Consob), nonché sulle qualità e caratteristiche del prodotto finanziario (art. 26 lett. e) Regolamento Consob); 2. quello di "informare" il cliente sulla natura, i rischi, le implicazioni e l'adeguatezza dell'investimento (artt. 21 comma 1 lett. b) TUF e 28 comma 2 e 29 comma 1 Regolamento Consob).

### **IL CASO.it**

Orbene nella fattispecie in esame risulta una grave violazione di tale ultimo obbligo, ovvero quello di "informazione" nei confronti (e nell'interesse) del cliente della natura, caratteristiche, implicazioni e rischi del proposto investimento finanziario.

Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale che questo Tribunale condivide pienamente (vedi Trib. Roma n.29207/2004, Trib. Genova 15.03.2005, Trib. Firenze 30.05.2004, Trib. Mantova 18.03.2004) tale obbligo informativo non può dirsi assolto con le generiche informazioni sulla rischiosità in generale degli investimenti contenute nel contratto generale di deposito, custodia ed amministrazione titoli e di intermediazione mobiliare ed allegati, ovvero con le informazioni contenute nel documento sui rischi

generali degli investimenti e con quelle generiche sulla natura e rischi dell'investimento eventualmente stampate nell'ordine di acquisto .

### **IL CASO.it**


Al riguardo va ricordato che l'art. 28 comma 2) del Regolamento Consob parla di informazione "sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della *specifica operazione* da svolgere, per cui è pacifico che la semplice consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, obbligatoria per l'art. 28 comma 1 lett. b) Reg. Consob, ovvero le generali indicazioni sulla rischiosità contenute nel contratto di intermediazione mobiliare, costituendo un'informazione generica inidonea a garantire una conoscenza "specifica" della singola operazione, non è mai sufficiente ad assolvere il dovere di informazione gravante sull'intermediario ai sensi di detta norma.

Nel caso di specie non è stato affatto dimostrato dall'istituto bancario, come era suo onere, che detto obbligo di specifica informativa sulla natura, caratteristiche e rischiosità dell'operazione e del titolo obbligazionario che si sarebbe acquistato (bond Cirio Finance) sia stato assolto dal proponente nei confronti del cliente.

Dette omissioni della banca appaiono ancora più gravi e rilevanti se si tiene conto che nel caso di specie si trattava di vendita effettuata in grey market, cioè prima della data di emissione dell'obbligazione (ovvero il 23.10.2000 mentre l'emissione risale al 03.11.2000), e prima ancora che fosse pubblicata la Offering Circular (in data 30.10.2000) ovvero il documento contenente una serie di informazioni essenziali e rilevanti sull'emittente, sui soggetti che garantiscono l'emissione e sul suo regime giuridico.

### **IL CASO.it**

Dette informazioni, d'altra parte, non solo non sono state fornite al privato investitore al momento del perfezionamento del contratto (e non poteva essere altrimenti visto che non ancora era stata pubblicato il documento che le conteneva - Offering Circular - ) non consentendogli così di effettuare una scelta libera e consapevole, ma neppure risulta che siano state comunicate al cliente successivamente alla pubblicazione della Offering Circular che le conteneva, così come neppure risulta che l'investitore sia stato informato che

3 



trattavasi di titolo emesso all'estero e sprovvisto di prospetto informativo approvato dall'Autorità di vigilanza italiana.

### **IL CASO.it**

Tale ulteriore ed altrettanto grave inadempimento, essendo successivo alla stipula del contratto (di vendita di cosa futura), si inserisce nella fase esecutiva dello stesso giustificando dunque la risoluzione del contratto medesimo per grave inadempimento dell'istituto di credito.

L'elevata rischiosità dell'operazione, in definitiva, emerge non solo dai predetti elementi riguardanti la peculiare modalità di negoziazione concernente un titolo di futura emissione ancora sprovvisto di documento informativo ufficiale (operazione che generalmente è tipicamente riservata agli investitori istituzionali e non estesa ai risparmiatori privati), ma risulta avvalorata dal fatto che tale titolo era privo di rating ufficiale ed era altamente speculativo così come emerge dal contenuto della stessa Offering Circular laddove si sottolineava il forte indebitamento del Gruppo Cirio ed i dubbi sulla capacità di rimborso dei bond (pagg. 17 e 18). Anche tali fondamentali notizie, come già detto, non risultano fornite dalla banca all'attore né al momento dell'ordine, né successivamente alla pubblicazione della Offering Circular e alla stipula del contratto.

Appare evidente, per le rilevanti omissioni sopra indicate, che l'inadempimento della banca, in quanto operatore qualificato non solo risulta colpevole, ma di tale gravità da giustificare la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall'attore.

### **IL CASO.it**

Resta da aggiungere che nessun concorso di colpa è rinvenibile in capo all'attore.

Non soltanto la convenuta non ha fornito la prova di tale concorrente condotta colposa del [REDACTED] come era suo preciso onere stante la presunzione di cui all'art. 23 comma 6 TUF, ma neppure può imputarsi al cliente una condotta negligente successiva, rilevante ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi del comma 2 dell'art. 1227 c.c.

Non si può richiedere, infatti, ad un investitore privato, come tale non dotato di specifiche competenze in materia finanziaria né di idonei strumenti di informazione ed aggiornamento




dei dati, un controllo costante e continuo del mercato, al fine di prevedere ed anticipare eventuali cadute del valore dei titoli in portafogli ed evitare i conseguenti pregiudizi patrimoniali; ciò significherebbe, tra l'altro, di fatto eliminare gli obblighi e le responsabilità dell'intermediario finanziario per addossare ogni onere all'investitore, in tal modo violando lo spirito del TUF (e del Regolamento Consob) e rendendo ingiustificato lo stesso ricorso all'intermediazione finanziaria, che è uno strumento a tutela del "consumatore-risparmiatore" per consentire a questi di potersi giovare di informazioni e dati finanziari-economici normalmente non noti e difficilmente accessibili o intelligibili da parte della clientela privata.

### **IL CASO.it**

Del resto, se nemmeno l'intermediario finanziario è tenuto ad informare il cliente dell'andamento del titolo, a meno che non si sia in presenza, ipotesi non ricorrente nella specie, di "gestione di portafogli di investimento" o di "strumenti derivati e *warrant*" (cfr. il comma 4 dell'art. 28 del Regolamento Consob; sull'inesistenza di tale obbligo nel caso di semplice negoziazione di titoli obbligazionari o azioni, vedi ad esempio Trib. Mantova 14.4.05), appare d'altra parte inconcepibile ipotizzare un obbligo di "auto-informazione" continua a carico del cliente, il quale sarebbe tenuto a conoscere dati tecnici ed informazioni economico-finanziarie generalmente non rientranti nel suo bagaglio di conoscenze professionali.

Ritenuta, per tutti i motivi esaurientemente innanzi espressi, la gravità dell'inadempimento della banca convenuta, il contratto di negoziazione e di acquisto dei bond Cirio Finance di cui è causa va dichiarato risolto per inadempimento del contraente Banca ██████ ai sensi dell'art. 1455 cc.

Al riguardo occorre precisare che, ad avviso di questo Tribunale, le singole operazioni di acquisto o vendita di titoli, pur essendo attuative del contratto - quadro di negoziazione, mantengono una loro autonomia negoziale rispetto al contratto normativo cui sono collegate

5 



e sono pertanto suscettibili di autonoma risoluzione qualora non siano osservate le disposizioni di legge o quelle regolamentari stabilite dal detto contratto – quadro.


In proposito non si ritiene necessario l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità precontrattuale (ovvero per violazione di soli obblighi inerenti la fase antecedente la conclusione del contratto) in quanto, ad avviso di questo giudicante, tali summenzionati obblighi di informativa, anche in considerazione della peculiarità del negozio (vendita di cosa futura), connotavano non solo la fase delle trattative ma anche quella successiva al perfezionamento del contratto (va infatti rilevato che, nel caso di specie, taluni obblighi informativi inerenti la natura del titolo, la situazione dell'azienda emittente, la mancanza di rating ufficiale etc. dovevano essere assolti dalla banca successivamente in quanto solo dopo la stipula di detto contratto fu pubblicato il documento informativo ufficiale - Offering Circular - ).

### **IL CASO.it**

Quand'anche, comunque, per mera ipotesi, si intendesse inquadrare tale accertata responsabilità della banca nella categoria della responsabilità precontrattuale, la predetta somma andrebbe ugualmente riconosciuta alla parte attrice a titolo risarcitorio avendo ella richiesto, in alternativa alla restituzione, anche il risarcimento del danno (vedi pag. 28 della citazione rigo 3 e seguenti).

Conformemente alla più recente giurisprudenza in materia andrebbe quindi riconosciuta all'attore, sotto tale profilo, la richiesta somma a titolo risarcitorio precontrattuale, non essendo ostativa a tale domanda la circostanza che il contratto di compravendita si sia perfezionato.

Ne consegue, ai sensi dell'art. 1458 cc, che la banca va condannata alla restituzione all'attore della somma complessivamente versata per l'operazione risultante pari ad € 49.885,60 oltre interessi legali codicistici dalla data del regolamento dell'operazione al soddisfo.



L'accoglimento della domanda principale esime il giudicante dal pronunciarsi su quelle subordinate di annullamento.

### **IL CASO.it**

Le spese seguono la soccombenza della banca convenuta e si liquidano come da dispositivo a suo carico.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) In accoglimento della domanda attorea, dichiara risolto per grave inadempimento di Banca [redacted] Spa il contratto di compravendita in oggetto relativo all'acquisto di n. 50.000 titoli bond Cirio Finance SA 7,5 % scadenza 03.11.2002 di cui al fissato bollato n. 665.347 del 31.10.2000;
- b) Condanna Banca [redacted] Spa alla restituzione in favore di [redacted] della somma di € 49.885,60 oltre interessi legali codicistici dal 03.11.2000 al soddisfo;
- c) Condanna Banca [redacted] Spa al pagamento, in favore di [redacted], delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.430,00, di cui € 430,00 per spese vive, € 1.600,00 per diritti ed € 2.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 12,50 % su diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Motti.

Così deciso nella camera di consiglio della 11° sezione civile del Tribunale di Napoli il 04.11.2009.

Il Giudice estensore

dott. Paolo Mariani



Il Presidente

dott. Amedeo Ghionni



TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITO

Oggi 19 NOV. 2009

IL CANCELLIERE  
Dr. Maria Clara Accardo